

Assicurazione sulla vita a premio unici ricorrenti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Doppia Dinamica Reale Premi Ricorrenti

Contratto con partecipazione agli utili (Ramo Assicurativo I - III)

Data di realizzazione: 16 giugno 2026 (Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Tel. 0114 311 111 – Fax: 0114 350 966 - www.realemutua.it, e-mail: realemutua@pec.realemutua.it, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

I seguenti dati sono riferiti al bilancio approvato relativo all'esercizio 2025:

- il patrimonio netto della Società è pari a 2.878.381.817 euro ed il risultato d'esercizio è risultato pari a 90.942.240 euro.
- L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 422,8% come riportato all'interno della "Relazione Unica sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente Link: www.realemutua.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

DOPPIA DINAMICA REALE PREMI RICORRENTI è un prodotto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo a premi ricorrenti e a vita intera che soddisfa il bisogno di gestione del risparmio. A fronte del pagamento di un piano di *versamenti ricorrenti* di durata predefinita pari a 10, 15 o 20 anni e degli eventuali *versamenti aggiuntivi*, è prevista la *liquidazione* di una prestazione predefinita in caso di decesso dell'*Assicurato* avvenuto nel corso della durata contrattuale ai Beneficiari designati in *polizza*. È altresì possibile per il *Contraente* richiedere la *liquidazione* della prestazione maturata anche precedentemente alla premorienza dell'*Assicurato* (c.d. *riscata*).

È possibile sottoscrivere il contratto con un Profilo Libero: in questo caso il Contraente ha la possibilità di investire i premi unici ricorrenti nella Gestione Separata "Valuta Reale" (min. 10% - max. 50%) e la parte restante nei seguenti Fondi Interni Unit Linked, con un minimo del 10% per fondo prescelto: Reale Linea Bilanciata Attiva, Reale Linea Mercato Globale, Reale Impresa Italia, Reale Crescita Sostenibile e Tematica.

In alternativa al *Profilo Libero*, è possibile sottoscrivere facoltativamente uno dei due profili di investimento predefiniti con Lifecycle (*Profilo Serenità* e *Profilo Ambizione*) in funzione dell'età dell'*Assicurato*, rappresentative di specifici profili di investimento, come dettagliatamente indicato all'art. 4 pag 6 delle Condizioni di assicurazione.

La durata del pagamento dei premi, può variare a scelta del Contraente, tra 10, 15 o 20 anni.

Il *capitale assicurato* in caso di decesso è dato dalla somma dei seguenti capitali:

- *capitale maturato* nella *gestione separata Valuta Reale*; rivalutato "pro-rata temporis" fino alla data del decesso;
- controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età raggiunta dall'*Assicurato* al momento del decesso (Garanzia Beneficiari), come di seguito indicato:
 - 15,00% se età inferiore o uguale a 39 anni;
 - 2,50% se età compresa tra 40 e 59 anni;
 - 0,75% se età compresa tra 60 e 79 anni;
 - 0,45% se età uguale o superiore a 80 anni.

L'importo liquidabile relativo alla Garanzia Beneficiari non può comunque superare 100.000,00 euro.

- *capitale assicurato* relativo alla garanzia complementare obbligatoria "Temporanea Caso Morte", operante fino al raggiungimento, da parte dell'Assicurato, dell'età massima di 65 anni, e a condizione che il decesso avvenga nel corso del piano di versamenti programmati. Le caratteristiche della garanzia sono descritte in dettaglio all'articolo 3.1 pag. 3 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Per la parte di investimento in *gestione separata*, in caso di decesso o di *riscatto*, il contratto garantisce il *capitale iniziale* relativo ad ogni *premio* versato, riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali o *switch*. In caso di *riscatto* tra l'inizio del 2° anno e la fine del 7° anno viene garantito il suddetto capitale al netto del costo di *riscatto*, per cui il *Contraente* sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi lordi versati.

Il prodotto Doppia Dinamica Reale Premi Ricorrenti è un prodotto che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Nella gestione degli investimenti si applica un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale e ambientale. Il prodotto Doppia Dinamica Reale Premi Ricorrenti, attraverso i suoi investimenti, promuove tra le altre caratteristiche ambientali e/o sociali e investe in imprese che rispettino prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd. SFDR). Maggiori informazioni in merito all'integrazione dei fattori di sostenibilità nella gestione finanziaria sono contenute nella "Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852".

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Ad integrazione di quanto riportato nel KID il contratto, su richiesta del Contraente, può essere riscattato totalmente o parzialmente trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza.

Per l'informativa puntuale sulla documentazione richiesta per il riscatto e i costi connessi si rimanda agli articoli 5C a pag. 9 e all'articolo 9 a pagina 13 delle Condizioni di Assicurazione.

I regolamenti dei fondi sono reperibili sul sito internet dei Reale Mutua www.realemutua.it e sulle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Il contratto non può essere stipulato da Contraenti domiciliati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell'Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino) e per Assicurati e Contraenti (se persone diverse dagli Assicurati) con età inferiore a 18 anni e superiore a 80 anni alla data di decorrenza del contratto. L'età massima al termine del pagamento premi è pari a 90 anni.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono limiti di copertura ed esclusioni.

Quando e come devo pagare?

Premio

Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi unici ricorrenti.

- Il versamento di ogni premio, a scelta del Contraente, può essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità; bonifico bancario o postale; bollettino postale con conto corrente intestato all'Agenzia; carta di debito o carta di credito, addebito diretto SDD (per i premi successivi al primo).

ATTENZIONE: Si ricorda che per i pagamenti di premio effettuati tramite bollettino postale, essendo dubbio che lo stesso costituisca un mezzo di pagamento tracciato, la detraibilità del premio, laddove prevista, avverrà sotto la responsabilità dell'avente diritto.

Gli importi minimi e massimi di ogni premio variano in base alla periodicità di versamento come di seguito specificato:

Periodicità del versamento	Importo premio minimo (€)	Importo premio massimo (€)
Mensile	100,00	1.000,00
Trimestrale	300,00	4.000,00
Semestrale	600,00	6.000,00
annuale	1.200,00	12.000,00

Il Contraente ha facoltà di variare le percentuali stabilite (prevista esclusivamente nel caso di scelta del Profilo Libero), variare l'ammontare e la periodicità dei premi, nonché interrompere o riprendere i versamenti senza corrispondere gli arretrati.

Il premio relativo al primo anno di durata del contratto è dovuto per intero indipendentemente dalla periodicità di versamento scelta.

È possibile effettuare versamenti aggiuntivi, purché siano trascorsi almeno tre mesi dalla decorrenza del contratto.

Per ciascun versamento aggiuntivo l'importo minimo di premio è di 1.000,00 euro; l'importo massimo è pari a 20.000,00 euro su base annua.

Al fine di tutelare il rendimento della Gestione Separata e il valore della posizione per i Soci già clienti, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere tale opzione contrattuale qualora l'evolvere degli scenari tecnico-finanziari lo rendesse necessario.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a Contraenti persone fisiche e giuridiche che intendano sottoscrivere un piano di versamenti ricorrenti con un orizzonte temporale almeno lungo (durata pagamento premi 10 o 15 anni) o molto lungo (durata pagamento premi 20 anni), attribuendo importanza alla crescita e alla protezione del capitale.

E' richiesto, inoltre, che il Contraente abbia le seguenti caratteristiche:

una tolleranza al rischio almeno di livello medio-basso;

una conoscenza almeno di livello medio-basso degli strumenti finanziari da parte del cliente;

sia disposto ad accettare potenziali oscillazioni negative da contenute a significative rispetto al capitale investito; tali oscillazioni possono dipendere dall'andamento dei mercati di riferimento e dall'asset allocation.

E' adatto, inoltre, anche a Contraenti che esprimano preferenze verso i temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato devono avere un'età minima di 18 anni e massima di 80 anni (90 anni al termine del pagamento premi).



Quali sono i costi?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, indicare i seguenti costi a carico del contraente:

• Costi sul premio e sui versamenti aggiuntivi

Caricamento per spese di emissione del contratto	30,00 euro
Caricamento per spese di emissione per versamenti successivi al primo premio (con frequenza annuale, semestrale e trimestrale)	2,00 euro
Caricamento per spese di emissione per versamenti successivi al primo premio (con frequenza mensile)	1,00 euro
Caricamento per spese di emissione per versamenti aggiuntivi	10,00 euro
Caricamento proporzionale sui premi (versamenti ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi)	3,50%
Costo della garanzia beneficiari	0,40% della parte di premio netto investito nei fondi interni unit linked. Tale costo è compreso nel caricamento proporzionale al premio ed è destinato per la copertura assicurativa del rischio di decesso dell'Assicurato.
Costo per la copertura obbligatoria "Temporanea Caso Morte"	- periodicità annuale: 48,00 euro - periodicità semestrale: 24,00 euro - periodicità trimestrale: 12,00 euro - periodicità mensile: 4,00 euro

• **Commissione di gestione annua gravante sui fondi:** Reale Linea Bilanciata Attiva 1,50%, Reale Linea Mercato Globale 1,75%, Reale Impresa Italia 1,70%, Reale Crescita Sostenibile e Tematica 1,75%.

• **Costi per operazioni di switch:** Ogni operazione di switch volontaria prevede un costo fisso pari a 3,00 euro. Tale costo è detratto dall'importo movimentato.

• **Costi applicati al rendimento della gestione separata:** 1,10% trattenuto dal rendimento di Valuta Reale.

Esempio: dato un premio ricorrente con frazionamento annuo pari a 12.000,00 euro e costi applicati sul premio pari a 30,00 euro (caricamento per spese di emissione del contratto) e 3,50% (caricamento % sul premio netto), ipotizzando l'adesione al profilo libero (50% nella gestione separata Valuta Reale e la parte restante nella componente unit) il capitale investito nella gestione separata Valuta Reale è pari a 5775,52 euro. Ipotizzando un rendimento lordo dello 0,80% e vista la commissione di rivalutazione annua applicata pari allo 1,10%, il capitale assicurato alla prima ricorrenza annuale per la gestione separata Valuta Reale sarà pari a 5758,19 euro, in quanto il rendimento netto è pari a -0,30%.

• **Costi di intermediazione:** la quota parte percepita dagli intermediari è pari al 21,41%, ipotizzando un premio ricorrente di 6.000,00 su base annua (ripartito per il 40% nella gestione separata e per il 15% in ogni fondo unit linked) e una durata pagamento premi pari a 20 anni.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
----------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
----------------------	--

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). È obbligatoria per l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia dell'Assicurato con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@realemutua.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito www.realemutua.it. In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale dei premi La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte è detraibile dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef, nei limiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente. Tassazione delle prestazioni assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza della presente assicurazione sulla vita (in caso di riscatto o decesso dell'Assicurato) sono soggette ad imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati (art. 26-ter, D.p.r. 600/1973). Le somme percepite nell'esercizio di attività commerciale concorrono alla formazione del reddito d'impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva. Le prestazioni erogate in caso di decesso dell'assicurato sono esenti da IRPEF per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico (art. 34, c. 7, D.p.r. 601/1973). Per quanto riguarda la garanzia complementare, le somme pagate dalla Compagnia in dipendenza di contratti assicurativi, in caso di morte o invalidità permanente dell'Assicurato, sono esenti da Irpef (art. 6, c. 2, D.P.R. 917/1986). Imposta di bollo Il contratto, limitatamente alla componente finanziaria investita nel fondo interno unit linked, è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all'art. 13, c. 2-ter, Allegato A, Tariffa Parte I, D.p.r. 642/1972. Per l'informativa puntuale sul regime fiscale applicabile al presente contratto e sulle normative FATCA e CRS si rimanda all'articolo 12 a pagina 31 delle Condizioni di Assicurazione.
Cos'è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (https://www.realemutua.it/scopri-reale-mutua/press-room/magazine/oblio-oncologico).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Il Contraente, dalla propria area internet riservata, può effettuare la richiesta di riscatto parziale o totale e la richiesta di versamento aggiuntivo ove previsto. Inoltre, tramite la funzionalità "Altre richieste" potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione integrativa sul proprio contratto.	